



**Servizio per la durata di 12 mesi di rimozione e smaltimento
rifiuti urbani prodotti negli insediamenti siti nelle località
- Torretta Antonacci (Gran Ghetto) SAN SEVERO
- Borgo Mezzanone (Ghetto CARA) FOGGIA-MANFREDONIA**

Data	Elaborato	Revisione
Novembre 2023		0

**PROGETTO DEL SERVIZIO - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

(ai sensi dell'art. 87 comma 2 del D.Lgs. 36/2023)

PREMESSA

L'area della Capitanata (provincia di Foggia), con i suoi 61 Comuni e nove borghi rurali, rappresenta la seconda provincia più estesa d'Italia. In questo vasto territorio, che abbraccia il Tavoliere delle Puglie, il Gargano, i Subappennini Dauno-Campani e l'arcipelago delle Isole Tremiti, l'agricoltura e l'allevamento del bestiame rappresentano ancora oggi le principali attività produttive. Si tratta di una terra estremamente ricca di risorse paesaggistiche, umane e naturali – seppur scarsamente valorizzate – e allo stesso tempo attraversata da gravi fenomeni di degrado e sfruttamento. Ogni anno, nella stagione estiva, con picchi tra luglio e settembre nella zona sono presenti tra i 6 e i 7.000 braccianti migranti – stanziali e stagionali – che offrono manodopera per la raccolta stagionale di diverse colture. Tra queste la principale è il pomodoro, in gran parte destinato alle aziende di trasformazione, per lo più campane, le quali ne ricavano i pelati e le passate che riempiono gli scaffali della grande distribuzione.

La Capitanata è la provincia con la più alta superficie dedicata alla coltura del pomodoro in tutta Italia: circa 3.500 produttori per una superficie di 26.000 ettari con un volume di 22 milioni di quintali l'anno (il volume prodotto in tutta la penisola è di 55 milioni di quintali) e una produzione lorda vendibile di quasi 175 milioni di euro.

A partire dagli anni '90 il territorio della Capitanata ha ospitato diversi insediamenti informali popolati da migranti e rifugiati impiegati per lo più in agricoltura e tristemente noti alla cronaca locale e nazionale per gli incidenti, le operazioni di sgombero, gli incendi e i fenomeni di sfruttamento. Si tratta di grandi ghetti, come la Pista di Borgo Mezzanone, il Gran Ghetto di Rignano, insediamenti informali come Borgo Tre Titoli a Cerignola, per citare i più noti, e di molteplici masserie e casolari abbandonati in diverse aree di campagna della Provincia (Poggio Imperiale, Palmori, Ortanova tra le tante). I profili di stanzialità della popolazione migrante si alternano a profili di stagionalità legati principalmente alla raccolta del pomodoro, quella in cui si riproducono consolidate forme di sfruttamento della manodopera e si consumano gravissime violazioni dei diritti umani.

Il Gran Ghetto si raggiunge percorrendo una strada dissestata e sconnessa che si insinua tra i campi di grano delle campagne di Rignano Garganico: una serie continua di buche sul poco asfalto che resta e margini inesistenti, sostituiti da solchi che si affacciano sull'immensità dei campi dorati. Il Gran Ghetto sorge in località Torretta Antonaccio e si presenta come un insediamento compatto che ospita circa 1500 persone nella stagione di picco della raccolta in un alternarsi di roulotte e baracche di lamiera ammassate, senza allaccio ai servizi di base e con solo due cisterne dell'acqua rifornite ogni giorno o due dalla Regione. Il ghetto è sorto spontaneamente una ventina di anni fa, in seguito allo sgombero di uno zuccherificio dismesso nelle campagne di Rignano che ospitava molti braccianti stranieri sfruttati nei campi. L'attuale conformazione dell'insediamento è frutto di un passato tumultuoso che ha visto alternarsi azioni di sgombero repressive (nel 2014 e 2017) e immediate ricostruzioni dell'insediamento.

Dal mese di novembre 2015, la Sezione "Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale" ha tenuto, con cadenza settimanale, incontri con le Prefetture di Foggia, Lecce e Bari nell'ambito del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, le Amministrazioni Comunali delle provincie coinvolte, le parti sociali, le realtà del terzo settore impegnate nelle politiche per le migrazioni al fine di individuare le azioni miranti al raggiungimento dei seguenti obiettivi: realizzazione di politiche dignitose di ospitalità dei lavoratori stagionali migranti; chiusura degli insediamenti informali, con particolare riferimento al cd. "gran ghetto" in agro di San Severo ed al ghetto ubicato in agro di Nardò; ripristino della legalità e della dignità dei lavoratori migranti, vittime di riduzione in schiavitù, così come denunciato da organi di stampa e dossier nazionali ed internazionali; individuazione di modelli di integrazione da inserire nel Piano triennale delle politiche per le migrazioni.

La gestione dei rifiuti prodotti nell'insediamento è ugualmente diventata una tematica di rilievo, considerato che la specificità dell'insediamento non ha consentito il regolare svolgimento del servizio di igiene urbana, portando

a notevoli cumuli di rifiuti abbandonati, che periodicamente vengono incendiati dai residenti per ridurre la volumetria, generando anche questioni di tipo igienico-sanitario di non poco conto.

All'uopo la Regione Puglia, attraverso il Progetto Su.Pre.me, è intervenuta finanziando un intervento straordinario di rimozione di tali cumuli eseguito, per il tramite di AGER Puglia, dal Comune di San Severo. Successivamente, a partire dall'agosto 2021, AGER si è occupata del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, attraverso un nuovo finanziamento di Regione Puglia. Nello specifico, sono stati raccolti in n. 27 mesi 950 ton di rifiuti urbani. Continuano ad osservarsi fenomeni di abbandono sparso di rifiuti.

Vi è poi la baraccopoli più grande d'Italia, conosciuta come il ghetto Pista di Borgo Mezzanone, che nella stagione estiva giunge ad ospitare intorno alle 3500 persone.

L'insediamento sorge su una ex base area militare tra le campagne di Foggia e Manfredonia, a ridosso del CARA di Borgo Mezzanone. Si tratta di una superficie immensa, cresciuta ulteriormente in seguito all'ultimo sgombero del Ghetto di Rignano nel 2017. I primi a popolare la pista furono, alla fine degli anni '90, i profughi della Guerra del Kosovo. Negli anni successivi - con ampliamenti e riduzioni a seconda degli eventi - l'insediamento informale ha ospitato dapprima rifugiati provenienti dall'est Europa, poi migranti provenienti dal sud-est asiatico e infine, in epoca recente, migranti e rifugiati provenienti dal nord Africa e dall' Africa subsahariana.

L'insediamento appare visibilmente suddiviso in settori sulla base della nazionalità dei migranti. Le strutture abitative - un agglomerato di baracche di lamiera e casette in muratura incomplete recentemente costruite sui resti dei roghi - si mescolano ad una moltitudine di luoghi di aggregazione - chiese, moschee, bar, negozi e bancarelle informali - e convivono con i manufatti adibiti ad attività illegali - sfruttamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti sono quelle più diffuse ed evidenti. È questo un insediamento che "offre schiave e schiavi al sistema agricolo e sessuale della Capitanata", scrive Leonardo Palmisano sul Corriere del Mezzogiorno. Percorrendo il perimetro del ghetto è facile individuare le aree sgomberate nel corso dei ripetuti interventi di smantellamento messi in atto nell'ambito dall'operazione "Law and Humanity", intrapresa nel 2019 dalla Procura e dalla Questura di Foggia.

Nel mese di Maggio 2023 si è proceduto ad eseguire un sopralluogo congiunto con la Prefettura di Foggia, con gli organi di P.S., con Regione Puglia, con organi dell'Aeronautica, l'A.G.E.R. Puglia per presa visione della situazione igienico sanitaria in cui versa il sito rilevando la presenza di un elevato quantitativo di materiali di origine Rifiuti Solidi Urbani prodotti dall'insediamento, variamente sparsi lungo tutto il perimetro dell'insediamento.

A seguito di riunioni congiunte, la Provincia di Foggia sta procedendo ad un intervento di pulizia straordinaria con rimozione dei rifiuti abbandonati.

Sia per il sito "Gran Ghetto", dove per questi due anni passati (2021/2022/2023) è stato eseguito un servizio di raccolta periodica dei rifiuti urbani prodotti quotidianamente, sia per il sito "Ghetto CARA" si rende necessario istituire un servizio di raccolta al fine di scongiurare e/o per lo meno contenere il riformarsi dei cumuli con relativi problemi di ordine igienico sanitario.

All'uopo la Regione Puglia, accogliendo la segnalazione in tal senso della stessa AGER Puglia, ha autorizzato in favore di AGER Puglia, con la deliberazione di G.R. n. 1120 del 08.08.2023, il finanziamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani prodotti negli insediamenti formali e informali di migranti presenti sul territorio di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone.

In data 14.09.2023 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale di AGER e la Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale della Regione Puglia, apposito "ACCORDO ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani prodotti negli insediamenti formali e spontanei di migranti presenti sui territori di Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone", con durata fino al 31 dicembre 2024, salvo proroga.

SOMMARIO

PREMESSA	2
PARTE PRIMA	7
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO.....	7
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	7
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	7
Art. 2 – Ammontare e durata dell'appalto.....	7
Art. 3 – Prestazioni di servizi e requisiti specifici per la partecipazione alla gara.....	9
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione.....	9
DISCIPLINA CONTRATTUALE	10
Art. 5 – Rapporti contrattuali	10
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	10
Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	11
Art. 8 – Fallimento dell'Appaltatore.....	11
Art. 9 – Domicilio dell'appaltatore	11
TERMINI PER L'ESECUZIONE	11
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.....	12
Art. 12 – Termini per l'esecuzione del servizio.....	12
Art. 13 – Sospensione e ripresa esecuzione contratto.....	13
Art. 14 – Proroghe dei termini contrattuali	14
Art. 15 – Penali in caso di ritardo	14
Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	14
Art. 17 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	15
CONTABILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE	15
Art. 18 – La contabilizzazione della prestazione a corpo	15
Art. 19 – La contabilizzazione della prestazione a misura	16
Art. 20 – Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento della prestazione	16
DISCIPLINA ECONOMICA	17
Art. 21 – Anticipazione	17
Art. 22 – Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità).....	17
Art. 23 – Conto Finale e Pagamento a saldo	18
Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	19
CAUZIONI E GARANZIE	19
Art. 25 – Cauzione provvisoria	19
Art. 26 – Cauzione definitiva.....	20
Art. 27 – Riduzione delle garanzie.....	20

Art. 28 – Garanzia sul pagamento della rata di saldo	20
Art. 29 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	21
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	22
Art. 30 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.....	22
Art. 31 – Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi.....	23
Art. 32 – Clausole di revisione dei prezzi.....	23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	23
Art. 33 – Attività propedeutiche alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.....	23
Art. 34 – Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene.....	25
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO.....	26
Art. 35 – Avvalimento	26
Art. 36 – Subappalto	26
Art. 37 – Procedimento di autorizzazione al subappalto	27
Art. 38 – Responsabilità dell'appaltatore nel subappalto	27
Art. 39 – Sub-contratti e relative comunicazioni	28
CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	28
Art. 40 – Accordo bonario	28
Art. 41 – Definizione delle controversie	29
Art. 42 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	29
Art. 43 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio della prestazione	30
Art. 44 – Recesso	31
DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ	31
Art. 45 – Ultimazione delle prestazioni.....	31
Art. 46 – Termini delle attività di verifica di conformità.....	31
NORME FINALI	33
Art. 47 – Oneri e obblighi dell'appaltatore	33
Art. 48 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	34
NORME GENERALI NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	34
Art. 49 – Prescrizioni relative ai servizi in genere.....	34
Art. 50 – Personale dell'Appaltatore.....	34
Art. 51 – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica	35
Art. 52 – Noleggi.....	35
Art. 53 – Danni di forza maggiore	35
PARTE SECONDA.....	36
DISPOSIZIONI TECNICHE	36
Art. 54 – Descrizione delle attività.....	36
Art. 55 – Modalità di raccolta dei rifiuti	38

Art. 56 – Materiali ed attrezzature utilizzate.....	38
Art. 57 – Prelievo di campioni dei rifiuti.....	39

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio per la durata di 12 mesi di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti, negli insediamenti della popolazione migrata siti in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) SAN SEVERO (FG) (Lotto 1) e in località Borgo Mezzanone (Ghetto CARA) FOGGIA-MANFREDONIA (Lotto 2), presso l'impianto di conferimento presso il quale AGER Puglia autorizzerà il conferimento, inclusi tutti gli annessi oneri ed adempimenti amministrativi in conformità alle norme vigenti (compilazione formulari, moduli trasfrontalieri e relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei registri di carico-scarico, compilazione del M.U.D., firma degli stessi, produzione di tutta la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento finale).

Ai fini delle conseguenti responsabilità, si evidenzia come a seguito dell'aggiudicazione, l'Appaltatore sarà considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di "produttore/detentore del rifiuto" ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del servizio e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

È altresì compreso nell'appalto il ripristino dello stato dei luoghi nei termini di legge, con esplicito riferimento a quanto previsto in merito dalla disciplina dei rifiuti e comunque assicurando un'elevata protezione della salute dei lavoratori, dell'ambiente e della sanità pubblica il tutto come meglio riportato negli articoli seguenti.

L'appalto è altresì comprensivo:

- di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all'ottenimento di tutti i permessi necessari e/o autorizzazioni a svolgere la prestazione;
- della provvista di materiali, mano d'opera, mezzi d'opera ed impianti necessari alla asportazione e movimentazione dei rifiuti, al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti;
- dello svolgimento di tutti i servizi complementari come individuati negli elaborati di progetto;
- di quant'altro necessario all'eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente;
- di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori durante l'attività previste dalla normativa vigente e descritte nell'elaborato DUVRI.

Ai fini dell'art. 3 c. 5 della L136/2010, il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento di cui al Lotto 1 è **A041C34F03**, il CIG relativo all'intervento di cui al Lotto 2 è **A041C4A12F** e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **B79I23014310002**.

Art. 2 – Ammontare e durata dell'appalto

La stazione appaltante suddivide l'appalto in lotti funzionali, prestazionali o qualitativi, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 (il "Codice"), per garantire la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità.

L'importo complessivo del servizio da svolgere, fisso e invariabile per ciascun lotto, è definito singolarmente, come segue:

- **Lotto n. 1: Servizio per la durata di 12 mesi di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell'insediamento sito in località Torretta Antonacci (Gran Ghetto) Comune di SAN SEVERO**
 Importo complessivo dei Servizi = € 182.258,72#, di cui € 18.742,65# per incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso) e € 1.799,20# per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

LOTTO 1 - SERVIZIO A BASE DI GARA (Gran Ghetto)				
	Importi in euro	Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 1)+2)
		A corpo	A misura	TOTALE
a)	Importo esecuzione servizi (importo soggetto a ribasso)	-	€ 161.716,87	€ 161.716,87
b)	Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)	-	€ 18.742,65	€ 18.742,65
c)	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.799,20	-	€ 1.799,20
	IMPORTO TOTALE (a + b + c)			€ 182.258,72

- **Lotto n. 2: Servizio per la durata di 12 mesi di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti nell'insediamento sito in località Borgo Mezzanone (Ghetto CARA) Comuni di FOGGIA e MANFREDONIA**
 Importo complessivo dei Servizi = € 250.390,36#, di cui € 22.129,25# per incidenza della manodopera (non soggetta a ribasso) e € 2.996,18# per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).

LOTTO 2 - SERVIZIO A BASE DI GARA (Ghetto CARA)				
	Importi in euro	Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 1)+2)
		A corpo	A misura	TOTALE
a)	Importo esecuzione servizi (importo soggetto a ribasso)	-	€ 225.219,93	€ 225.264,93
b)	Costo della manodopera (importo non soggetto a ribasso)	-	€ 22.129,25	€ 22.129,25
c)	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.996,18	-	€ 2.996,18
	IMPORTO TOTALE (a + b + c)			€ 250.390,36

Il servizio, con riferimento ad entrambi i lotti, è computato "a corpo e a misura", fino alla concorrenza dell'importo complessivo del servizio, pari per il Lotto 1 a € 180.459,52# (euro centoottantamilaquattrocentocinquantannove/52), cui aggiungere € 1.799,20# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari per il Lotto 2 a € 247.394,18# (euro duecentoquarantasettemilatrecentonovantaquattro/18), cui aggiungere € 2.996,18# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli importi di cui sopra sono comprensivi anche del costo della manodopera, cui non sarà applicato alcun ribasso e la cui incidenza percentuale è calcolata nell'elaborato di progetto "STIMA INCIDENZA MANODOPERA".

I costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 18.742,65 (Lotto 1) e € 22.129,25 (Lotto 2), sono calcolati sulla base dei seguenti elementi (per Lotto): 3 ore a viaggio per il numero presunto di viaggi (3 a

settimana per un anno) pari a 50,4 moltiplicato per il costo orario della manodopera, considerando un autista (costo orario pari ad € 31,90 desunto dalle tabelle ministeriali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III – Prov. Foggia, per un operaio di 4° livello) e un operaio (costo orario pari ad € 24,81 desunto dalle tabelle ministeriali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III – Prov. Foggia, per un operaio di 1° livello).

L'importo a base di gara è al netto di IVA ed è comprensivo di ogni onere ed attività tecnico-amministrativa necessari per la corretta esecuzione del servizio commissionato.

L'appalto è finanziato ai sensi della DGR n. 1120 del 08/08/2023.

L'importo complessivo dell'appalto resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi unitari richiamati nell'Elenco prezzi unitari e il servizio verrà computato in parte a corpo e in parte a misura, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

La durata presunta del servizio, per singolo lotto, è pari a n. 12 mesi, a meno di ribassi che consentano di proseguire il servizio fino a concorrenza delle risorse stanziare.

Le offerte dovranno riguardare i singoli lotti.

Art. 3 – Prestazioni di servizi e requisiti specifici per la partecipazione alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del Codice. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del medesimo articolo; in tale fattispecie si applica, tra gli altri, l'art. 68 nelle parti pertinenti al presente appalto di servizi.

La partecipazione alla gara pubblica è aperta a prestatori di servizio, singoli o raggruppati, in possesso delle iscrizioni alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per la categoria oggetto dell'appalto e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 art. 212 per le seguenti categorie (per ogni Lotto):

categoria	classe	descrizione
1	F	<i>raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati</i>

Gli ulteriori requisiti di natura tecnica ed economica saranno precisati nel Disciplinare di gara.

Art. 4 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del vigente d.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), determinato mediante offerta a unico ribasso.

Nei prezzi di elenco si intendono compresi e compensati tutti gli oneri ed obblighi relativi a forniture varie di materiali, di mezzi d'opera, di lavorazioni, preliminari ed esecutive, nonché dei magisteri, diretti e complementari, necessari per l'espletamento dei servizi a perfetta regola d'arte, nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e delle leggi e dei regolamenti igienico - sanitari.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 – Rapporti contrattuali

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato nei successivi 60 giorni. Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi previsti dall'art. 18 comma 3 del Codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta di bollo di euro 120,00 (centoventi/00), per ciascun lotto, giusta tabella A dell'allegato I.4 del Codice.

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura", fino a concorrenza dell'importo contrattuale, che sarà pertanto pari all'importo definito al precedente art. 2.

Il ribasso percentuale unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara, si applica a tutti prezzi presenti nell'elenco prezzi contrattuali di cui all'Elenco prezzi unitari, da applicare alle singole prestazioni eseguite. Resta inteso che alcun ribasso sarà applicato all'incidenza della manodopera.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.

Per effetto di quanto sopra, l'importo contrattuale della parte di servizio a corpo, di cui alle tabelle dell'art. 2, colonna 1), come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di servizio, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Invece, esclusivamente la parte di servizi di cui alle precedenti tabelle, colonna 2), previsti a misura negli atti progettuali, può variare, in aumento o in diminuzione in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermo restando la concorrenza dell'importo complessivo dell'appalto, che quindi resterà fisso e invariabile.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) la documentazione progettuale del Servizio per la durata di 12 mesi di rimozione e smaltimento rifiuti urbani prodotti negli insediamenti siti nelle località -Torretta Antonacci (Gran Ghetto) San Severo -Borgo Mezzanone (Ghetto CARA) Foggia-Manfredonia, composta dai seguenti elaborati:
 1. la relazione tecnica - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio e calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 2. il computo metrico;
 3. l'elenco dei prezzi;
 4. la stima dell'incidenza della manodopera;

5. l'analisi dei prezzi;
 6. il DUVRI;
 7. il quadro economico;
 8. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
- c) le polizze di garanzia a norma di legge.

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato speciale, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia del servizio pubblico di cui al presente capitolato.

In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente capitolato speciale.

L'appaltatore è tenuto all'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità di manodopera necessaria per l'esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria del servizio in appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Responsabile Unico del Progetto e/o dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, nominati dalla stazione appaltante. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla Direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.

Art. 8 – Fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvo ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista art. 124 del Codice.

In caso di recesso o risoluzione contrattuale dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 122 e 123 del Codice.

Art. 9 – Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, elegge il proprio domicilio nel luogo ove avviene la stipula del contratto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Responsabile Unico del Progetto, presso la sede legale dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, le parti danno atto che le comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. c), dell'allegato II.14 del Codice, l'avvio dell'esecuzione della prestazione avviene

dopo che il contratto d'appalto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dagli artt. 17 del Codice.

L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà essere effettuato dopo la stipula formale del contratto. Lo stesso avverrà in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del verbale, si richiamo gli adempimenti in materia di sicurezza di cui al successivo art. 33.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), sulla base delle disposizioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'impresa affidataria, nel quale sono indicati:

- a) le aree dove si svolgerà l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la sottoscrizione del processo verbale suddetto, il direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

La Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, si riserva di verificare la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta e di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici già autorizzate.

Art. 11 – Avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, potrà procedere all'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

In tal caso, il DEC, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica all'Appaltatore quali attività deve immediatamente iniziare. Il DEC, in questo caso, dovrà contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto, il DEC revoca le eventuali limitazioni impartite.

Art. 12 – Termini per l'esecuzione del servizio

Il termine per l'esecuzione di tutte le prestazioni indicate dalla Stazione Appaltante è determinato dalla concorrenza delle risorse disponibili, indicativamente previsto nel termine di n. 12 mesi.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art. 13 – Sospensione e ripresa esecuzione contratto

È disposta la sospensione del contratto ai sensi dell'art. 121 del Codice:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte - il direttore dell'esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone la sospensione del contratto, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi;
- lo stato di avanzamento della prestazione la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti nell'area in questione al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione della prestazione ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto redige il verbale di ripresa del contratto, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa del contratto, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dell'esecuzione del contratto; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del contratto.

Quando, a seguito dell'avvio dell'esecuzione del contratto, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale del servizio non eseguibile, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni del servizio, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa del contratto. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa del contratto; nel caso in cui l'esecutore non firmi i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Se le sospensioni del contratto, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle

sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice.

Art. 14 – Proroghe dei termini contrattuali

Qualora l'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio nei termini prefissati, può richiedere al Direttore dell'esecuzione del contratto, con domanda motivata, una proroga del termine di ultimazione del contratto. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, in caso reputi giustificata la domanda, concede la proroga, sempre che la domanda sia pervenuta prima della scadenza del termine anzidetto.

L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto alla scadenza finale di ultimazione delle stesse, non può mai essere attribuito dall'Appaltatore, né in parte né totalmente, ad altre ditte o imprese o fornitori, se lo stesso Appaltatore non abbia provveduto ad una tempestiva denuncia scritta alla Stazione appaltante.

Il verbale per la concessione di proroghe, redatto con adeguata motivazione a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto e controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al Responsabile del progetto entro cinque giorni naturali successivi alla loro redazione e deve essere restituiti controfirmati dallo stesso entro cinque giorni.

Art. 15 – Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione del servizio, ovvero n. 3 volte a settimana, viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'esecuzione del servizio.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Il DEC riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto in merito agli eventuali ritardi nell'andamento della prestazione rispetto a quanto ordinato. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

La penale per il ritardo verrà contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del primo Stato di Avanzamento utile.

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'esecuzione del servizio, o giustificazione per la mancata regolare e continuativa conduzione (secondo il relativo programma) o per la ritardata ultimazione dello stesso:

- a) il ritardo nell'installazione dei mezzi di cantiere e delle tecnologie necessarie al funzionamento dello stesso;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione degli interventi, salvo che siano ordinati dal Direttore dell'esecuzione del contratto o concordati con questi;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di analisi su campioni e di eventuali sondaggi per la caratterizzazione dei rifiuti al fine di definire l'idoneo recupero/smaltimento;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'avvio del servizio, della mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della ultimazione dello stesso i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui al presente articolo non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del contratto, di disapplicazione di penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto di cui al presente Capitolato.

Art. 17 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'esecuzione del servizio o delle scadenze, esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del Codice.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del DEC o del Responsabile Unico del Progetto, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore all'importo massimo definito al precedente art. 15, il Responsabile del Progetto potrà promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 122 del Codice.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 15 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini di esecuzione e il termine assegnato dal direttore dell'esecuzione del contratto per compiere il servizio con la messa in mora di cui sopra.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguito, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CONTABILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Art. 18 – La contabilizzazione della prestazione a corpo

La valutazione della prestazione a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della prestazione a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni.

Nel corrispettivo per l'esecuzione della prestazione a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione della prestazione a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili

alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della prestazione appaltata secondo la regola dell'arte.

Gli oneri per la sicurezza per entrambi i lotti, di cui alle tabelle dell'Art. 2, colonna 1, rigo c), come evidenziati nell'apposita riga rubricata «Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)» sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei servizi negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DEC. Tuttavia, il DEC, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'intervento.

Art. 19 – La contabilizzazione della prestazione a misura

La misurazione e la valutazione della prestazione a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nelle norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale, così come eventualmente specificate ulteriormente nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all'elenco prezzi.

Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di prestazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione della prestazione, le quantità nette rilevate in loco, senza che l'esecutore possa far valere criteri di misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente rilevate.

Il corrispettivo per l'esecuzione del servizio a misura, si intende sempre comprensivo di ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta, secondo quanto previsto ed indicato dal presente capitolato speciale d'Appalto e negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltatore derivanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto rispetto all'elenco prezzi unitari. Tali prezzi costituiscono i prezzi contrattuali. Resta inteso che il ribasso percentuale non si applicherà sull'incidenza della manodopera per ogni singolo prezzo unitario.

Art. 20 – Criteri generali per la contabilizzazione e pagamento della prestazione

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 dell'allegato II.14 al codice, il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Il DEC non potrà mai procedere alla contabilizzazione di prestazioni non autorizzate dalla Stazione Appaltante o non a eseguite regola d'arte.

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 – Anticipazione

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 125 del Codice, erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Progetto, un'anticipazione sul valore del contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'Agid con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del Codice.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 22 – Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilità)

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento ogni tre mesi di esecuzione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige uno stato di avanzamento nel quale sono riassunti tutti i ritiri effettuati dal principio dell'appalto sino alla data di emissione dello stesso.

Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l'entità indicata all'art. 2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d'Avanzamento dei lavori.

Il DEC trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

L'esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare, l'esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il CIG (Codice identificativo Gare) e il CUP (Codice Unico di Progetto).

La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori all'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti attuativi l'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il mancato rispetto di tale disposizione renderà irricevibili le fatture presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, se non diversamente concordato formalmente con la Stazione Appaltante, si procederà ad una unica contabilità ed alla emissione di un unico Stato di Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti l'RTI emetteranno fatture separate (ciascuna in rapporto alla prestazione effettivamente eseguita nell'ambito del Sal oggetto di liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarrà a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed esimerà la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilerà sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dell'appaltatore e su richiesta del subappaltatore (in quest'ultimo caso solo se la natura dell'appalto lo consenta).

Art. 23 – Conto Finale e Pagamento a saldo

Dopo la conclusione della prestazione, debitamente accertata dal Direttore dell'esecuzione del contratto con la redazione del relativo certificato di ultimazione della prestazione, il DEC provvederà alla compilazione del conto finale e alla trasmissione dello stesso al RUP, unitamente ad una relazione, in cui saranno indicate le vicende alle quali l'esecuzione del servizio è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dovrà essere sottoscritto dall'esecutore entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Progetto, salvo la facoltà da parte della stessa di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 28, deve essere

effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di Verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Al fine del rispetto dell'obbligo di assicurare la "tracciabilità" dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 troverà applicazione, anche per il Conto Finale, quanto previsto al precedente art. 22.

Per quanto compatibili con il presente articolo, trovano applicazione per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al pagamento in acconto degli stati di avanzamento.

Art. 24 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 dell'Allegato II.14 al Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni dei crediti del presente appalto, saranno efficaci e opponibili alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione può avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscrivere contestualmente al contratto d'appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la più ampia facoltà di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

In ogni caso, la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto, con questo stipulato.

CAUZIONI E GARANZIE

Art. 25 – Cauzione provvisoria

Ai fini della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo del Lotto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, secondo le modalità e con le caratteristiche di cui all'articolo 106 del Codice.

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del Codice, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 26 – Cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento sull'importo del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 117 del Codice (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 8 dell'art. 106 del Codice).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Art. 27 – Riduzione delle garanzie

Relativamente alle garanzie provvisoria e definitiva, trovano applicazione le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice. In particolare:

- in caso di Raggruppamenti o Consorzi, le riduzioni sono applicabili solo se tutte le imprese sono in possesso delle certificazioni riportate nella predetta norma;
- a corredo della garanzia provvisoria resa in misura ridotta, devono essere presentate in originale o in copia conforme ed in corso di validità le certificazioni abilitanti la riduzione applicata.

Art. 28 – Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

Detta garanzia fidejussoria dovrà essere di entità pari all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione

del carattere di definitività del medesimo.

Art. 29 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa R.C. che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi con esclusivo riferimento all'appalto in questione. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia Per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto riportato nel presente articolo.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio di esecuzione del contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di verifica di conformità e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di verifica di conformità per parti determinate della prestazione, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai periodi successivi. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n° 123 del 2004.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui sopra, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al precedente periodo, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

La garanzia di cui sopra (R.C.T.) prestata dall'appaltatore, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 117, comma 13, del Codice le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
- b. si rendono necessari servizi supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
- c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione, a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
- d. un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
 - modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del Codice);
 - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
- e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
- f. il valore complessivo della modifica è < 10 % del valore iniziale del contratto;
- g. le modifiche non sono sostanziali ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 120 del Codice.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Art. 31 – Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'art. 35 dell'allegato II.14 del Codice, tuttavia, se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a. raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 32 – Clausole di revisione dei prezzi

La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi predetti, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 – Attività propedeutiche alla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, tramite pec:

- l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, i relativi numeri di matricola, il livello di inquadramento, la relativa qualifica e l'indicazione delle mansioni affidate. Il predetto elenco dovrà anche comprendere l'eventuale personale assunto a tempo parziale;
- l'elenco e tutte le schede tecniche originali dei mezzi e delle attrezzature che impiegherà per l'esecuzione, oltre ai rispettivi dati di identificazione (targa, data di immatricolazione, ecc.) ed ai certificati di idoneità tecnica di utilizzo. Le schede tecniche dovranno essere quelle originali fornite dal produttore in modo che la Stazione Appaltante e Enti di controllo possano verificare l'assoluta rispondenza delle caratteristiche indicate nelle schede con quanto dichiarato dall'Aggiudicatario in sede di offerta.

Inoltre, anche al fine di dare evidenza di aver adempiuto agli obblighi connessi con la sicurezza sul lavoro, il legale rappresentante dell'Aggiudicatario, anche in qualità di Datore di Lavoro, deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata:

- il nominativo del Responsabile Operativo per l'espletamento di tutti i servizi e l'operatività dell'appalto in genere;
- al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare alla Stazione Appaltante di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dalla Stazione Appaltante in qualunque momento dell'appalto;
- entro cinque giorni antecedenti l'avvio del servizio, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare alla Stazione Appaltante di avere provveduto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa;
- entro cinque giorni antecedenti l'avvio del servizio, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante l'organigramma aziendale, in forma scritta dal quale si evinca la presenza e conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (es. Datore di Lavoro, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc., comprensivi di nominativi e di recapiti); dovranno essere altresì rilevabili, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia;
- entro cinque giorni antecedenti l'avvio del servizio, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto). Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità del Datore di Lavoro. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata, dalla Stazione Appaltante ed Amministrazioni comunali di riferimento, la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale. In caso di subappalto ad altre imprese o a lavoratori autonomi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere in fase di autorizzazione o durante la durata dell'appalto la documentazione di supporto relativa agli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/08. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere il DUVRI acquisito tra i documenti di gara ai subappaltatori i quali si impegneranno a compilare le parti di propria competenza in fase di autorizzazione del subappalto e stipula del relativo contratto a cura dell'Appaltatore. I contratti di subappalto privi della voce relativa alla quantificazione dei costi della sicurezza saranno considerati nulli;

- ogni squadra di lavoro dovrà essere composta da almeno una persona formata come addetto alla attuazione delle misure di primo soccorso e delle misure di prevenzione incendi. I mezzi dovranno essere dotati di almeno un estintore a polvere da 6 kg sottoposti a regolare manutenzione e di almeno un pacchetto di medicazione conforme al D.M. n. 388 del 2003.

Art. 34 – Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

Con la presentazione dell'offerta, nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), l'Appaltatore assume l'onere completo, a proprio carico, di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ogni cautela, accorgimento tecnico, procedimento pratico ed organizzativo volti a garantire la vita, la sicurezza sul lavoro e l'incolumità dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore dovrà, altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione Committente indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

L'Aggiudicatario ha l'onere di procurare e fornire ai propri lavoratori tutti i materiali necessari allo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto (in special modo i Dispositivi di Protezione Individuale), secondo quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi redatto dallo stesso Aggiudicatario ai sensi dell'art. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art.66 del CCNL. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto debbono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione e protezione degli infortuni e di codice della strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto d'appalto, di seguito si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo dei possibili principali fattori di rischio connessi alle attività e che nell'espletamento delle medesime potrebbero riscontrarsi:

- presenza di agenti biologici (rimozione siringhe, raccolta rifiuti organici ecc.);
- attività svolta su spazi pubblici;
- attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento;
- presenza di prodotti pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli ecc., quali vetro, metalli ecc.;
- presenza di materiali a rischio d'incendio (es. carta e plastica);
- presenza di materiali ingombranti in dimensioni e conseguentemente di peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- presenza di polveri dovute alla movimentazione di rifiuti e all'attività svolta in area non pavimentata;
- presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- rischi derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- rischi derivanti dall'attività di conferimento dei rifiuti presso gli impianti di recupero, smaltimento o altro;
- rischi derivanti dalle attività di raccolta rifiuti nelle aree "abitate" dai residenti;
- presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto.

A seguito delle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante, sono da ritenersi attività di pertinenza dell'Aggiudicatario tutte le attività inerenti l'individuazione dei rischi e dei successivi adempimenti connessi all'attività specifica svolta, anche dai lavoratori nonché dei rischi che tali attività possono arrecare a terzi.

L'Aggiudicatario si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, si impegna a coadiuvare la Stazione Appaltante nell'attuazione ed implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene, le prestazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

L'esecutore è peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Art. 35 – Avvalimento

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto, ai sensi dell'art. 104 c. 1 del Codice.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla presente procedura di aggiudicazione, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del Codice, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 104 c.7 del Codice.

La stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua delle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 36 – Subappalto

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Art. 37 – Procedimento di autorizzazione al subappalto

Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per talune prestazioni, autorizzazione al subappalto, deve inoltrare al Responsabile Unico del Progetto specifica domanda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi del comma 16 ultima parte art. 119 del Codice).

Art. 38 – Responsabilità dell'appaltatore nel subappalto

L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente periodo da parte dell'Appaltatore e Subappaltatore.

Art. 39 – Sub-contratti e relative comunicazioni

Qualsiasi altro sub-contratto per l'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi del precedente art. 36 (e dell'art. 119 del Codice), sono soggette ad "informazione".

Per ciascun sub-contratto di cui sopra è fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contrattante, il certificato della camera di commercio, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

La comunicazione di cui al periodo precedente deve essere inviata al Responsabile Unico del Progetto almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 40 – Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico della prestazione possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Art. 41 – Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 40 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il presente articolo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di BARI.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 42 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della prestazione, e in particolare:

- a) nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro adeguato all'espletamento delle prestazioni e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante sospende i pagamenti delle prestazioni sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, a seguito di riscontro del DURC, senza che l'impresa possa opporre eccezioni; nella predetta fattispecie, l'impresa non ha titolo a richiedere risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

A garanzia, inoltre, degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0.50% e se l'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilità dell'esecutore.

In ogni momento il Direttore dell'esecuzione del contratto e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificare la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore

di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al precedente periodo comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa come per legge. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 43 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio della prestazione

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del Codice;
- b) modifiche dettate dalla necessità di lavori/servizi supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del Codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del Codice) e se la modifica supera il 10% del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi;
- d) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del Codice;
- e) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- f) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei servizi a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- g) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il DEC, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del Codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al DEC la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per

l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 44 – Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, alla Stazione Appaltante è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Progetto non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi parzialmente eseguiti.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo periodo sono soltanto quelli già accettati dal DEC prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Art. 45 – Ultimazione delle prestazioni

Al raggiungimento della somma massima stanziata per ciascun lotto, a seguito di comunicazione predisposta dall'appaltatore, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti ed emette il certificato di ultimazione delle prestazioni (per ciascun Lotto).

Entro trenta giorni dall'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni saranno avviate le procedure di verifica di conformità a cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto secondo l'articolo che segue.

Art. 46 – Termini delle attività di verifica di conformità

I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

La verifica di conformità di un intervento è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto incaricato della verifica di conformità.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

Resta ferma la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformità emesso.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali

contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 23.

NORME FINALI

Art. 47 – Oneri e obblighi dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente sull'appalto delle opere pubbliche e sulla sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto alla fedele esecuzione delle prestazioni e degli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità a quanto previsto nel contratto, in modo che il servizio eseguito risulti conforme allo scopo dell'appalto ed eseguito a perfetta regola d'arte.

Sono a carico dell'Appaltatore i movimenti di materiali e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato. Questo deve essere realizzato, in relazione all'entità del servizio, con tutti i più moderni e perfezionati impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni prestabilite. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le eventuali recinzioni di cantiere, o dei mezzi di manovra, secondo quanto richiesto dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché la predisposizione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, ogni responsabilità di risarcimento e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termine di contratto.

Nel caso di prestazioni non più verificabili dopo la loro esecuzione, o comunque a richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre allo stesso Direttore adeguata documentazione fotografica geo-referenziata.

L'Appaltatore è tenuto alla pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombramento dei materiali di rifiuto lasciati da altri.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, nel compimento di tutte le prestazioni, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso, dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività. Il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione delle prestazioni, è a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a rimuovere, a prestazioni ultimate, tutte le opere costruite provvisoriamente, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti etc.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato speciale, il Direttore dell'esecuzione del contratto notificherà per iscritto all'Appaltatore un termine perentorio entro cui provvedere. Restando tale termine disatteso, la Stazione appaltante ha facoltà di provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore. Verrà, inoltre, applicata la penale di cui all'articolo 15 del presente Capitolato speciale.

Infine, è obbligo dell'Appaltatore l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle categorie e classi di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di utilizzare esclusivamente mezzi autorizzati ai sensi del D.M. 120/2014 e ss.mm.ii.

per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per conto terzi nelle categorie di cui al punto precedente.

Art. 48 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di eventuali abilitazioni/autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione della prestazione;
- d) le spese, le imposte nessuna esclusa, i diritti di segreteria e le tasse conseguenti alla gara e alla stipulazione, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto, nonché derivanti da variazioni in corso di esecuzione.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai precedenti periodi, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

NORME GENERALI NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 49 – Prescrizioni relative ai servizi in genere

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le norme di buona tecnica e sarà uniformato alle prescrizioni stabilite, per ciascuna categoria, dagli articoli del Capitolato ed ai relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'impresa può organizzare il servizio nel modo che riterrà tecnicamente più opportuno, salvo il rispetto delle prescrizioni capitolari, compatibilmente con la durata del singolo servizio e con quanto stabilito dal cronoprogramma per l'esecuzione dello stesso, redatto a cura dell'impresa appaltatrice, controllato ed approvato preventivamente all'avvio di ogni singolo servizio dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 50 – Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato all'esecuzione del servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dello stesso in conformità con i termini di esecuzione stabiliti e concordati con il Direttore per l'esecuzione del contratto. Il suddetto personale dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni, costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli eventuali impianti di

cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, la tutela, la prevenzione e la protezione della salute dei lavoratori impegnati sul cantiere.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore nel luogo di esecuzione del servizio;
- le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione.
- le disposizioni particolari che il Direttore per l'esecuzione del contratto dovesse emettere.

Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati sulle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

Art. 51 – Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica

Oltre all'osservanza del Capitolato Generale, l'Impresa è tenuta alla piena osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari, emanati e vigenti alla data di esecuzione del servizio;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari, emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche nazionali ed europee espressamente adottate);
- f) dell'Elenco prezzi unitari, allegato al contratto;
- g) di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Art. 52 – Noleggi

Gli oneri di noleggio in genere dei macchinari utili per l'esecuzione del servizio in appalto, si intendono compresi nei prezzi unitari.

Art. 53 – Danni di forza maggiore

Qualora si verificano danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell'esecuzione del contratto, pena decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi.

L'indennizzo per i danni è limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell'evento dannoso, indispensabili per il predetto ripristino.

Le misurazioni delle opere avverranno con le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto, artt. 18 e 19. Non sarà corrisposto alcun indennizzo se i danni sono provocati da concorso dell'Appaltatore o dal suo personale dipendente o di cui è tenuto a rispondere.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 54 – Descrizione delle attività

Il servizio oggetto dell'intervento consiste nel posizionamento all'interno dei due campi (Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone), in aree compatibili con le attività dei campi e nei quali si potranno effettuare agevolmente le manovre di carico/scarico con il mezzo scarrabile e/o raccolta con braccio meccanico, che saranno all'uopo utilizzati dall'appaltatore, di cassoni metallici aperti, a tenuta stagna da 15/20 mc, intercambiabili, tutti dotati di una spondina laterale di altezza non superiore a 1,5 m. su un lato lungo, per agevolare il conferimento, nei quali gli occupanti del campo potranno conferire i rifiuti urbani prodotti quotidianamente. Sono previsti rispettivamente n° 04 punti di raccolta per il sito Torretta Antonacci e n° 08 punti di raccolta per il sito Borgo Mezzanone (ex CARA).

L'appaltatore provvederà, a giorni alterni e cioè tre volte a settimana, a ritirare il cassone pieno, sostituendolo con altro identico vuoto, ovvero a svuotare il cassone dai rifiuti presenti tramite prelievo con braccio meccanico presa a ragno e a trasportare i rifiuti ritirati presso l'impianto presso il quale AGER Puglia autorizzerà il conferimento.

Il personale addetto alla raccolta dovrà di volta in volta, raggiunta l'area di stallo del cassone:

- eseguire il prelievo dei rifiuti dall'alto con braccio meccanico di cui sarà munito il camion di carico, caricare i rifiuti all'interno del vano di carico, chiudere la parte superiore del cassone di carico con apposito telo avvolgibile per evitare il trasporto eolico dei rifiuti durante il trasporto;
- ritirare eventuali sacchi di rifiuti conferiti al suolo in adiacenza del cassone di conferimento, pure in violazione del regolamento del campo, che dovrà vietare categoricamente tale pratica obbligando esclusivamente il conferimento all'interno del cassone;
- pulire l'area intorno al cassone, al fine di evitare lo spargimento dei rifiuti nelle aree del campo;
- trasportare i rifiuti raccolti presso l'impianto indicato e conferirli per il trattamento presso lo stesso.

Prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore provvederà a far effettuare analisi di caratterizzazione dei rifiuti depositati nel cassone, da parte di laboratorio autorizzato e qualificato, che dovranno essere esclusivamente di origine domestica e/o assimilabili con l'esclusione di rifiuti speciali. A richiesta dell'impianto di trattamento, l'appaltatore è tenuto a far svolgere ulteriori esami di caratterizzazione sino ad un massimo di 4 nell'arco di 12 mesi con spese a suo carico.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere preliminarmente un calendario illustrante i giorni di ritiro ed un report settimanale del servizio svolto con le quantità raccolte e conferite e tutte le notizie utili per la valutazione del servizio nonché eventuali segnalazioni rilevanti e gli episodi che potrebbero o che hanno causato irregolarità nell'esecuzione del servizio.

Il Servizio dovrà essere svolto con un autista addetto alla guida dell'autocarro scarrabile ed un operatore raccogliitore aiutante di supporto a terra e con la dotazione di:

- almeno quattro cassoni per "campo Torretta Antonacci" e otto cassoni per "campo Borgo Mezzanone", metallici, scarrabili, a tenuta stagna da 15/20 mc, intercambiabili, tutti dotati di una spondina laterale di altezza non superiore a 1,5 m. su un lato lungo che dovrà agevolare le operazioni di conferimento;
- trasbordo/raccolta dei rifiuti, dai cassoni e/o a terra nelle aree limitrofe al cassone, sul mezzo mediante l'utilizzo di braccio meccanico con presa a ragno, di cui dovrà essere munito l'autocarro, per il carico all'interno del cassone di carico del camion stesso, con l'ausilio di operaio a terra per la raccolta delle parti non prelevabili dal

braccio meccanico; il mezzo dovrà essere certificato CE e dotato di rullo dietro cabina estensibile per la copertura del cassone nelle fasi di trasporto.

In considerazione della presenza media, stimata, su indicazione degli enti territoriali, di 1200/1500 occupanti per l'insediamento "Gran Ghetto" Torretta Antonacci, e sulla base delle indicazioni scaturite dall'esecuzione del servizio raccolta eseguito per il periodo 2022/2023 si è valutata una produzione media dei ritiri mensili pari a circa in circa 1,0-1,5 ton/die la produzione giornaliera di rifiuti per una stima annuale di circa 350-550 ton di rifiuti urbani.

Per l'insediamento "CARA" Borgo Mezzanone, si valuta una presenza doppia del precedente, circa 2500/3000 occupanti, anche avventizi durante il periodo estivo, si valuta una produzione media giornaliera pari a circa 2,0/3,0 ton/die, una produzione annuale di circa 700-900 ton.

Le attività sopra indicate, necessarie allo svolgimento del servizio, hanno carattere esemplificativo e non esaustivo, non se ne escludono altre non menzionate per la perfetta riuscita dell'intervento, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 27/09/2010 e s.m.i., che si intendono completamente compensate nel prezzo offerto.

Potrà essere consentito, solo previa autorizzazione dei competenti organi della Stazione Appaltante, il ricorso ad impianti di trattamento intermedio e/o di messa in riserva al di fuori dell'unità locale rappresentata dal solo cantiere oggetto del presente servizio. In questo caso le attività saranno contabilizzate solo ad avvenuto smaltimento finale.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio e terrà indenne l'AGER e gli Enti territorialmente competenti da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Tutti i costi, inclusa l'ecotassa applicata al costo di smaltimento dei rifiuti, relativi alla completa esecuzione delle prestazioni sopra indicate e di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle attività conferite, sono a carico della Ditta aggiudicataria dell'appalto e rientrano nel corrispettivo di aggiudicazione.

Inoltre l'Appaltatore deve garantire:

- a) che l'allontanamento dei rifiuti dai siti in causa avvenga in condizioni di sicurezza e tutela della pubblica salute;
- b) che venga adottato ogni accorgimento tecnico possibile in caso di rimozione di rifiuti polverulenti al fine di evitare la dispersione delle polveri in atmosfera;
- c) che siano presi accorgimenti tecnici in caso di uso di apparecchiature rumorose al fine di ridurre eventuali inquinamenti acustici del vicinato;
- d) l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- e) l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR;
- f) la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;
- g) la restituzione della copia del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;
- h) l'impiego di attrezzature e l'organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto a nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell'incarico.

La contabilizzazione delle prestazioni a misura sarà effettuata ad opera del DEC sulla base dei quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti, come risultanti dalla copia del formulario di identificazione vidimato dall'impianto di destinazione.

È a carico dell'appaltatore l'installazione e l'affissione presso i siti interessati, di idonea e opportuna cartellonistica informativa sullo svolgimento dell'attività in corso, indicando la fonte del finanziamento, la Committente, durata e tipologia delle opere.

Art. 55 – Modalità di raccolta dei rifiuti

La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati dovrà essere garantita:

- a) mediante il prelievo dei sacchi e/o lo svuotamento di ogni cassone presente in sito;
- b) mediante l'asporto manuale dei sacchi di rifiuti, solitamente oggetto di raccolta, che per qualsiasi ragione dovessero giacere o essere accumulati, anche sfusi, lungo i percorsi di raccolta del rifiuto indifferenziato;
- c) mediante la pulizia, contestuale alla raccolta, delle zone sottostanti e circostanti i punti di posizionamento dei cassoni; qualora si riscontrasse la presenza di rifiuti sparsi fuori dai contenitori sarà compito ed onere dell'Impresa Appaltatrice, attraverso il proprio personale, provvedere alla loro raccolta e pulizia dell'area, dando comunque comunicazione all'Ente Appaltante sui casi di incorretta esposizione e/o abbandono dei rifiuti.

Durante lo svolgimento del servizio dovrà essere garantito il rispetto di tutto quanto previsto dalle leggi vigenti, in particolare dal citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., "Norme in materia ambientale", dal Codice della Strada, dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché da tutte le vigenti normative in materia di Igiene e Sicurezza Ambientale e dai Regolamenti Comunali in vigore. In particolare si dovrà:

- Limitare la velocità di transito degli automezzi sul territorio interessato;
- Evitare il caricamento degli automezzi oltre il limite consentito;
- Evitare che i motori, durante le fasi di caricamento, siano tenuti ad elevato numero di giri;
- Assicurare la perfetta tenuta stagna allo scopo di evitare eventuale perdita di liquidi;
- Assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone, cose o animali, arrecati da automezzi ed attrezzature utilizzate;
- Garantire il pronto recupero del rifiuto che per qualsiasi ragione dovesse, durante lo svolgimento del servizio, essere sparso lungo i percorsi di pertinenza;
- Assicurare che gli operatori addetti a qualsiasi attività assumano sempre atteggiamenti tali da non arrecare disturbo ai residenti;
- Comunicare con tempestività e precisione la presenza di rifiuti diversi da quelli previsti dal presente progetto, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi;
- Istruire gli operatori circa il riconoscimento e il divieto di raccolta dei seguenti materiali non conformi: bombole di gas, materiale radioattivo, materiale esplosivo, materiale infiammabile, materiale infetto, materiale tossico e/o nocivo, materiale contenente amianto (coperture eternit, ecc.), guaine bituminose, materiali di demolizione, costruzione e scavo, veicoli abbandonati, scarti di lavorazione da attività artigianali e industriali e rifiuti combustibili.

Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli.

Sono previsti n. 3 ritiri a settimana di rifiuti indifferenziati, tramite svuotamento dei cassoni e raccolta di buste di immondizia.

È previsto n. 1 ritiro al mese di rifiuti ingombranti, sparsi sull'area del campo in questione.

Art. 56 – Materiali ed attrezzature utilizzate

L'appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.

Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno avere i requisiti e autorizzazioni previsti per legge e determinati dalle autorità competenti.

Tutto il materiale in uso, le attrezzature ed i mezzi dovranno essere tenuti in ottimo stato.

Art. 57 – Prelievo di campioni dei rifiuti

Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve avvenire secondo quanto descritto dalla Normativa UNI 10802: *“Rifiuti – rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi. Campionamento manuale ed analisi degli eluati”*.

Il prelievo dei campioni dei rifiuti ai fini della caratterizzazione degli stessi, qualora il campione primario dovesse essere presente in un volume tale da dover subire una riduzione volumetrica, dovrà essere effettuato mediante la tecnica della quartatura, procedendo a secco, senza ricorrere all’ausilio di fluido. I campioni dei rifiuti saranno prelevati secondo le indicazioni del DEC.

La formazione dei campioni da sottoporre ad analisi deve avvenire al momento del prelievo del materiale, in modo da impedire la perdita di sostanze volatili; particolare cura sarà riposta ad evitare qualsiasi tipo di contaminazione del campione con materiali estranei.

Per la raccolta di campioni, ad ogni operazione di campionamento, si richiede inoltre di fare uso di opportuna paletta di acciaio inox e di contenitori di provata resistenza e di adeguata capacità per l’omogeneizzazione del campione.

Sui campioni di rifiuto prelevati nel corso della prestazione saranno eseguite apposite analisi di laboratorio, che avranno lo scopo di caratterizzare e codificare il rifiuto ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06) ai fini dell’attribuzione del corretto codice CER, di valutare l’eventualità del recupero ai sensi del DM 186/06, di definire la categoria di discarica in cui risultino ammissibili ai sensi del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii. e dei relativi criteri di accettabilità del DM 27/09/2010 e s.m.i.;